FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 dicembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

"

(101) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD BASSIANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO DA SCONTARSI NELL'ATTUALE STAGIONE SPORTIVA E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 48 del 4.10.2012).

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 48 del 4 ottobre 2012, accoglieva il deferimento della Procura Federale ed infliggeva al sig. Campagna Roberto, nella qualità di presidente della Società Bassiano Calcio, l'inibizione di mesi sei ed alla predetta società un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso, nonché l'ammenda di euro mille.

Il capo di incolpazione oggetto del deferimento era consistito nel fatto, documentalmente accertato, che la Società non aveva ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato sul C.U. n. 3 del 2 marzo 2012 e ad essa comunicata con lettera raccomandata del 9 febbraio 2012, che le aveva fatto obbligo di corrispondere al sig. Stefano Rossi, allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione , la complessiva somma di €7.638,00 a titolo di compenso residuo spettante al tecnico per la stagione sportiva 2010/2011.

Il deferimento, con il quale si contestava al Campagna la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF ed in riferimento all'art. 8 commi 9, 10 e 15 C.G.S. ed alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per la violazione ascritta al suo presidente, trovava origine da una nota della Presidenza del Comitato Regionale Laziale, datata 3 maggio 2012, con cui si segnalava che era trascorso il termine perentorio per la regolarizzazione della delibera del Collegio Arbitrale senza che la Società vi avesse provveduto.

Avverso la decisione di che trattasi ricorre la Società Bassiano Calcio, in persona dell'attuale rappresentante legale sig. Gregna Gino, la quale chiede in via principale di annullare integralmente l'atto impugnato e di prosciogliere la Società dagli addebiti; in via subordinata di riformare l'atto impugnato e di annullare la penalizzazione applicata in quanto la contestazione si riferiva a fatti accaduti non nella stagione sportiva corrente bensì a quella precedente; in via ancor più subordinata, di applicare il minimo della pena, senza la penalizzazione del punto in classifica.

Deduce la ricorrente che non aveva ricevuto la notifica del deferimento della Procura Federale e della comunicazione della fissazione della riunione innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale in quanto gli atti le erano stati inviati presso il precedente indirizzo, che era stato cambiato e comunicato al competente Comitato, con la conseguenza che, non avendo avuto notizia del procedimento, non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa; che i suddetti atti, inviati presso il precedente indirizzo, erano stati in effetti ricevuti dal Campagna, presidente della Società sino alle dimissioni sue e dell'intero Consiglio direttivo avvenute il 13 luglio 2012, che però aveva omesso di informarne la nuova dirigenza; che la violazione era stata commessa da una dirigenza diversa e nel corso della stagione sportiva precedente l'attuale, per cui la penalizzazione del punto in classifica non poteva essere inflitta nella stagione sportiva corrente.

Alla riunione odierna è comparsa la Società deferita, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; è altresì comparsa la Procura Federale la quale ha chiesto la conferma della decisione.

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in punto di mancata comunicazione della fissazione della riunione di discussione del deferimento innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale è fondato. Risulta dagli atti che siffatta comunicazione era stata inviata con lettera raccomandata 17 luglio 2012 all'indirizzo di Via Semprevisa n. 8 in Bassiano, corrispondente alla sede della Società della stagione 2011/2012, mentre detto indirizzo per la stagione 2012/2013 era stato trasferito in Via Coriolano n. 11 presso il campo sportivo di Latina, come da foglio di censimento della Società.

A siffatto ultimo indirizzo la lettera di cui sopra doveva essere pertanto inviata.

Il contraddittorio innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale non si è instaurato, per cui deve essere dichiarata la nullità della decisione impugnata, con rimessione degli atti del procedimento alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio.

P.Q.M.

dichiara la nullità del procedimento di primo grado e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio. Nulla per la tassa non versata.

- (126) APPELLO DELLA SOCIETA' POL. SAN MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 58 del 18.10.2012).
- (127) APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO RINALDI (Presidente della Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 58 del 18.10.2012).
- (128) APPELLO DEL SIG. PIETRO GRAVINA (dirigente della Soc. Pol. San Michele) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI QUATTRO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 58 del 18.10.2012).

La Procura Federale, con atto datato 24 agosto 2012, avente ad oggetto i fatti accaduti al termine della gara San Michele – Formia 1905 Calcio del 21 gennaio 2012 valida

per il Campionato laziale Juniores Provinciale, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i sigg.ri Alessandro Rinaldi, presidente della Polisportiva San Michele, per aver a fine gara ed all'ingresso dello spogliatoio strattonato e schiaffeggiato l'arbitro della gara (violazione art. 1 comma 1 CGS); Marco Cristofoli e Piero Gravina, dirigenti della suddetta Polisportiva, per aver reso all'Organo inquirente dichiarazioni non rispondenti alla realtà e rese al fine di garantire la impunità del proprio presidente (violazione art. 1 comma 1 CGS); Antonio Napolitano, tesserato della società Formia 1905 Calcio, per non aver risposto alla convocazione dell'Organo inquirente senza addurre giustificazione (violazione art. 1 comma 3 CGS); la Società Polisportiva San Michele per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione agli addebiti rispettivamente mossi al presidente ed ai due dirigenti (art. 4 commi 1 e 2 CGS); la Società Formia 1905 Calcio per responsabilità oggettiva in relazione all'addebito mosso al proprio tesserato (art. 4 comma 2 CGS).

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 18 ottobre 2012, resa nel contraddittorio dei deferiti Rinaldi, Cristofoli e Gravina, nonché della Polisportiva San Michele, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, inibiva il Rinaldi per 3 anni, il Cristofoli ed il Gravina per 4 mesi, il Napolitano per 3 mesi e comminava alla Polisportiva San Michele Calcio l'ammenda di € 2.000,00 con la diffida del campo di gioco ed alla Società Formia 1905 Calcio l'ammenda di € 200.00.

Avverso siffatta decisione ricorrono i sigg.ri Alessandro Rinaldi, Pietro Gravina e la Polisportiva San Michele Calcio, i quali ripropongono le tesi difensive già svolte in primo grado di assoluta estraneità ai fatti loro contestati ed istano per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per la riduzione delle sanzioni.

Alla riunione odierna sono comparsi i ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; è comparsa altresì la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma della decisione.

Questa Commissione, riuniti i ricorsi per evidente connessione, osserva quanto segue. Il deferimento della Procura Federale si è essenzialmente fondato sul contenuto del referto arbitrale, che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1 inciso 1.1. CGS.

In tale referto risulta indicata con l'espressione presidente della Polisportiva San Michele la persona che colpì l'arbitro con uno schiaffo sul volto e che era così chiamato dai tifosi e dai calciatori di detta società.

Ascoltato nel corso delle indagini dalla Procura Federale, l'arbitro, nel confermare il referto, ha dichiarato di aver riconosciuto il suo aggressore in una foto apparsa nella edizione on-line di un giornale di zona e di aver avuto conferma che si trattava del presidente della squadra, di nome Alessandro Rinaldi.

A fronte di siffatti riscontri appare del tutto credibile che l'autore del gesto fu proprio il Rinaldi, la cui responsabilità si è tentato in qualche modo di evitare o quanto meno di attenuare attraverso le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dai due dirigenti della Polisportiva San Michele, Cristofoli e Gravina, apparse chiaramente compiacenti nei riguardi del loro presidente.

Sussistono pertanto giusti motivi per la conferma della decisione impugnata, i cui aspetti sanzionatori appaiono congrui rispetto alla gravità dei fatti.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta.

Dispone l'addebito della tassa in capo alla Soc. Pol. San Michele.

Dispone incamerarsi le tasse versate dai sigg. Alessandro Rinaldi e Pietro Gravina.

(130) - APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. MATTEO BATTAGLIA (calciatore) E DELLA SOCIETA' ASD ARENZANO FC, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 20 del 18.10.2012).

La CDN rinvia per la sola camera di consiglio alla riunione del 10.01.2013.

(161) - APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE AL SIG. EMILIANO BONARI (calciatore) E DELL'AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 26 del 15.11.2012).

Il ricorso

Con atto trasmesso a mezzo fax il 26 novembre 2012, l'ASD Calcetto Avezzano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Abruzzo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 26 del 15 novembre 2012, con la quale, dopo aver dato atto che la responsabilità del calciatore Bonari Emiliano e della A.S.D. Pro Calcetto Avezzano risulta (testualmente) "...per tabulas avendo ammesso il Bonari la sua responsabilità agli Organi accertatori e dovendo rispondere la società del comportamento del suo tesserato...", ha comminato a Bonari la squalifica per n.5 gare ed alla società l'ammenda di Euro 1.000,00.

E' comparsa la Procura federale che ha concluso per la conferma della decisione impugnata nonché la Società reclamante, che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel reclamo.

Con l'atto qui in scrutinio la ricorrente contesta vivacemente la ricostruzione dell'evento come narrato dall'osservatore arbitrale Luigi Matteucci, evidenziando che quanto da costui riferito in ordine all'intervento delle FF.OO. sia stato smentito dalla dichiarazione agli atti resa dal Commissariato di P.S. di Avezzano del 12.11.2012 ed allungando, così, un'ombra sull'attendibilità del prefato. Si sostiene, in definitiva, che il comportamento posto in essere da Bonari non fu né intimidatorio e né minaccioso e che se è vero, com'è vero, che ebbe luogo lo scontro verbale, è altrettanto vero che esso fu provocato da apprezzamenti poco lusinghieri rivolti nella circostanza da Matteucci.

La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sanzione pecuniaria nonché della squalifica e, in subordine, una sua riduzione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva come appaia almeno singolare che un rappresentante delle FF.OO., che si sostiene essere stata presente ai fatti e destinataria di minacce, non abbia assunto alcuna iniziativa in proposito.

Rileva, inoltre, che il Presidente della ASD Audaxhatria ha dichiarato che in sua presenza (testualmente) "non è avvenuto nessun atto di violenza o di minaccia."

I motivi della decisione

Il gravame è parzialmente fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte ai deferiti risultano provate limitatamente all'alterco verbale, mentre non vi è prova in ordine a comportamenti intimidatori e minacciosi posti in essere dal calciatore Bonari.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, dispone come in appresso.

II dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, commina le seguenti sanzioni :

- Bonari Emiliano, squalifica limitatamente al presofferto.
- ASD Pro Calcetto Avezzano, ammenda di €200,00 (duecento/00). Nulla per la tassa non versata.

Il Presidente della CDN f.f. Avv. Valentino Fedeli

Pubblicato in Roma il 20 dicembre 2012

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete